

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “MANGROVIE”

Art. 1 – Denominazione e sede – È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione denominata ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MANGROVIE, in sigla A.P.S. MANGROVIE, con sede legale in Taranto alla Via Attinie n. 21. L'Associazione ha durata a tempo indeterminato e potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative e sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 2 – Scopi e finalità – Mangrovie è un'Associazione musicale, culturale, artistica e ricreativa, libera, apartitica, apolitica e senza scopo di lucro, che si riconosce nei valori che contraddistinguono la tradizione libera e democratica dell'associazionismo. L'Associazione ha per scopo l'utilizzazione di strutture organizzate al fine di permettere agli associati di poter trascorrere in maniera fisicamente distensiva, culturalmente costruttiva, professionalmente produttiva e comunque nel miglior modo proficuo il proprio tempo libero. Essa persegue le seguenti finalità: la promozione, la diffusione e la pratica di ogni attività musicale, teatrale, culturale, artistica, televisiva, turistica, ricreativa e del tempo libero e lo svolgimento di qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utili a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale, incluse attività anche editoriali; l'organizzazione e la rappresentazione di manifestazioni ed eventi musicali, spettacoli di danza, di animazione, cinematografici e teatrali, concerti, conferenze, concorsi ed ogni altra forma di spettacolo legata alla cultura artistico-musicale, sia in ambienti pubblici che privati; l'istituzione di corsi di musica, musicoterapia, teatro e recitazione, moda e costume, grafica, fotografia e quant'altro; rigenerazione urbana, quali ad esempio rigenerazione graffiti; attività di produzione, registrazione e pubblicazione dischi; l'ingaggio e/o l'assunzione di musicisti, artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari; l'organizzazione di viaggi e crociere; la promozione e lo svolgimento di attività locali, provinciali e regionali, comprese quelle artigianali, al fine di valorizzare prodotti tipici gastronomici della zona ed organizzare degustazioni guidate, concorsi e mostre fotografiche del paesaggio rurale e della loro gente. L'Associazione, inoltre, intende favorire iniziative di umana solidarietà e di volontariato, di educazione e di progresso sociale, dirette particolarmente verso l'infanzia, gli emarginati, gli anziani, i diversamente abili, ecc, promuovendo la scolarizzazione di ogni ordine e grado (tramite seminari, percorsi formativi ed informativi, progetti di pre e post scuola, centri estivi) ed operando al fianco di famiglie in difficoltà (tramite servizi di assistenza domiciliare soprattutto per gli anziani). L'Associazione, per lo svolgimento delle suddette attività, può utilizzare strutture ricettive e ricreative, quali pub, bar, ristoranti, spacci alimentari, sale da ballo e discoteche, salotti, campi e tavoli da gioco, sala giochi, biblioteche, centri di recupero socio-assistenziali. Potrà svolgere direttamente o tramite gestione di terzi di attività commerciali (anche in una delle forme societarie o di partecipazione), compresa la somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti), la gestione di strutture ricettive (ostelli, affittacamere, b&b, hotel, alberghi); aderire ad organizzazioni private e pubbliche italiane ed estere, senza per questo rinunciare, in ogni caso alle proprie caratteristiche statutarie. L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017. In particolare: *f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.* L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Volontari – L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o delibera assembleare.

Art. 4 – Lavoro retribuito – L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Art. 5 – Ammissione e perdita di qualifica di socio – Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Per quanto riguarda l'ammissione come associati di altri enti del terzo settore, questa è possibile a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda di ammissione scritta che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. È compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione, se presenti nei locali dell'associazione, immediatamente altrimenti entro 30 giorni. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. I Soci dell'Associazione si distinguono in due categorie:

- Soci Fondatori: sono i soci che hanno costituito l'Associazione, presenti nell'atto costitutivo;
- Soci Ordinari: sono coloro i quali, previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione.

Art. 6 – Diritti e obblighi degli associati – Gli associati hanno il diritto di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento, frequentare i locali dell'associazione, partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività, essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni, svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Perdita della qualifica di associato – La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 8 – Organi Sociali – Sono organi sociali: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. È ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Art. 9 – Assemblea dei Soci – L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Nel caso in cui vi siano soci minorenni, il diritto al voto dovrà essere esercitato tramite l'esercente la responsabilità genitoriale. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci che si trovino in regola col pagamento della quota sociale. L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria, e viene convocata da apposita delibera del Consiglio Direttivo. L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno tramite convocazione collettiva con affissione dell'avviso in bacheca o sull'eventuale sito internet. Quella Straordinaria può essere convocata dal Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno due consiglieri o di almeno cinque soci. L'Assemblea Ordinaria dei soci è convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di venti giorni prima dalla data fissata per la riunione, in località da indicarsi nell'avviso di convocazione che dovrà contenere anche i punti all'ordine del giorno. L'Assemblea Ordinaria ha il compito di eleggere il Consiglio Direttivo, fissare le direttive per l'attività dell'Associazione ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione, o per altri motivi che ne richiedano la convocazione. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

Art. 10 – Assemblea in videoconferenza – L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo

simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da chi ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 11 – Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri (incluso il Presidente), eletti dall'Assemblea tra i soci. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di cinque anni. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo chiederà all'Assemblea di sostituirli. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. I membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario, che rimangono in carica per l'intera durata del Consiglio. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: nominare il Presidente e il Segretario; gestire l'attività dell'associazione e predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea; modificare ed approvare il Regolamento Attuativo dello Statuto e i diversi Regolamenti Attuativi; elaborare il bilancio consuntivo e preventivo; stabilire gli importi delle quote annuali dei soci.

Art. 12 – Presidente e Vicepresidente – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Egli dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti, può revocare il presidente fino alla fine del suo mandato. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano. Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 13 – Il Segretario - Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'amministrazione dell'organizzazione. È preposto ai servizi amministrativi, contabili e di cassa dell'organizzazione. In particolare: redige i verbali dell'Assemblea e ne assicura la libera visione ai soci; amministra i fondi ed è responsabile della loro corretta gestione; cura la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari; predispone i bilanci preventivi e consuntivi che il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 14 – Risorse economiche – Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da quote e contributi ordinari dei soci stabiliti dall'assemblea; contributi per specifiche attività organizzate dall'associazione; contributi di privati; contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, dell'Unione Europea e di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore; ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

Art. 15 – Esercizio Sociale – L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 16 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio – Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati. In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 17 – Disposizioni Finali – Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Firma del Segretario



Firma del Presidente



Mario
Pagnottella
07.11.2023
07:37:27
GMT+01:00

